

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Proposta di Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Piemonte

Osservazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul Rapporto Ambientale

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE	<p>MATTM - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>Le osservazioni riportate sono il risultato della consultazione tra le Direzioni generali del MATTM, attraverso il lavoro del Tavolo interdirezionale VAS, costituitosi ad hoc per partecipare alla consultazione in ambito di VAS laddove il MATTM è individuato come Soggetto competente in materia ambientale.</p> <p>Il coordinamento del Tavolo viene effettuato dalla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, Divisione II.</p> <p>Il tavolo è supportato da ISPRA - Servizio Valutazioni Ambientali.</p>
RIFERIMENTO (NOME E COGNOME)	ing. ANTONIO VENDITTI (COORDINATORE DIV. II)
COMPILATORE SCHEDA (NOME E COGNOME)	arch. LUCIANA POLIZZY / arch. GIUSEPPE BONAVITA
TELEFONO	06 5722 5060 / 5980 SEGR. DVA - DIV II: 06 5722 5903
E-MAIL	dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it DVA-2@minambiente.it polizzy.luciana@minambiente.it / bonavita.giuseppe@minambiente.it
SITO INTERNET AUTORITÀ PROCEDENTE / AUTORITÀ COMPETENTE	<p>Regione Piemonte</p> <p>Rapporto ambientale e altri documenti in consultazione:</p> <p>http://www.regione.piemonte.it/ambiente/aria/piano_regionale.htm</p> <p>http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/vas.htm</p>
LUOGO E DATA	ROMA, 03/08/2017

PREMESSA

Il Piano per la qualità dell'aria è lo strumento per la programmazione, il coordinamento ed il controllo in materia di inquinamento atmosferico, finalizzato al miglioramento progressivo delle condizioni ambientali e alla salvaguardia della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Il D.Lgs. 155/2010, all'art. 9, prevede che le regioni adottino un piano contenente le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento e a raggiungere i valori limite nei termini prescritti.

Il Piano recepisce la normativa nazionale in tema di qualità dell'aria definita dal D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che fissa i valori limite e obiettivo di tredici sostanze inquinanti e attribuisce alle regioni le competenze in materia di gestione della qualità dell'aria.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 13-5132 del 5 giugno 2017 è stata adottata la proposta di Piano regionale per la qualità dell'aria, il Rapporto ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 152/2006.

La legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 è l'atto normativo regionale di riferimento per la gestione ed il controllo della qualità dell'aria in Piemonte. In essa sono contenuti gli obiettivi e le procedure per l'approvazione del Piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria nonché le modalità per la realizzazione e la gestione degli strumenti della pianificazione: il Sistema regionale di rilevamento della qualità dell'aria, l'inventario delle emissioni IREA.

Il presente documento riporta osservazioni al Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della proposta di Piano (PRQA).

L'Autorità Competente (AC) per la VAS è la Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate.

L'Autorità Procedente (AP) a cui compete l'approvazione del Piano, è la Giunta Regionale per il tramite della Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Settore Emissioni e Rischi Ambientali.

Sono stati analizzati i seguenti documenti:

1. DGR 13-5132 del 5 giugno 2017;
2. Piano Regionale per la Qualità dell'Aria (PRQA);
3. Rapporto ambientale (RA);
4. Sintesi non tecnica.

Le osservazioni, numerate, sono riportate in **neretto**.

I contenuti dei documenti esaminati sono riprodotti in "*corsivo tra virgolette*".

1. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Osservazione n. 1.1

Con riferimento ai contenuti dell'art. 13, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. : *“Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 (ndr. sul Rapporto preliminare) ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti”*. Non si riscontrano nei documenti in consultazione adeguate informazioni in merito.

Ammesso che le indicazioni pervenute siano state recepite e accolte in qualche misura nel Piano e nel Rapporto, **è comunque necessario dare atto delle modalità con cui esse sono state prese in considerazione, motivando altresì, l'eventualità in cui le stesse non siano state recepite.**

Occorre pertanto, in ottemperanza al D.lgs.152/2006, dare opportuna evidenza dei riscontri richiesti.

2. OSSERVAZIONI DI CARATTERE METODOLOGICO

Osservazione n. 2.1

A pag. 6 del RA, si riporta che: *“Pur disponendo di un Piano di Qualità dell'Aria sin dal 2001, la Regione Piemonte ha avviato un processo di costruzione di un nuovo Piano, in coerenza sia con le novità normative introdotte dalla 2008/50/CE e dal suo recepimento italiano D.Lgs. 155/2010, sia con il mutato scenario socio-economico che negli ultimi anni ha cambiato gli usi ed i costumi della popolazione”*.

Tuttavia non risultano esplicitati i legami tra il PRQA e la pianificazione precedente, né come gli esiti relativi all'attuazione dello strumento precedente abbiano indirizzato il Piano in consultazione.

Si consideri al riguardo che il PRQA assume un ruolo trasversale rispetto alla pianificazione/programmazione regionale e, come tale, per la sua redazione sono necessarie sia una concreta base di conoscenza della tematica a livello territoriale, sia una continuità tra la pianificazione precedente e le politiche settoriali future.

È evidente, quindi, la necessità di integrare il RA attraverso l'esposizione di un resoconto dello stato di attuazione degli obiettivi del precedente Piano e degli esiti del monitoraggio, e come tali obiettivi abbiano orientato la proposta di PRQA in valutazione.

Osservazione n. 2.2

Al primo capitolo del RA: *“Analisi di Contesto”*, sono elencate le componenti ambientali considerate nel PRQA, nei seguenti capitoli 2 e 3 sono poi esposti i contenuti del Piano.

In relazione all'ordine degli argomenti trattati si deve rilevare, a livello metodologico, che al fine di attribuire un senso logico più chiaro alle informazioni che sono state considerate nel Rapporto Ambientale, occorre collocare il quadro strategico di Piano (obiettivi generali, specifici e azioni) in esordio al Rapporto.

Il RA, così strutturato, potrà dare più chiara evidenza del processo di selezione degli aspetti conoscitivi, normativi e ambientali che sono effettivamente interessati dall'azione di Piano e quindi valutati.

Al riguardo, si deve tenere presente che l'ordine di elencazione dei contenuti del RA, come riportati nell'allegato VI del D.lgs.152/2006, non è casuale.

Osservazione n. 2.3

Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato VI alla Parte Seconda, nel Rapporto Ambientale, deve essere riportata una *“sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione [...]”*. Le alternative individuate devono inoltre essere descritte in modo comparabile e considerandone gli effetti ambientali in relazione alle scelte effettuate.

Nel RA non appaiono sufficienti informazioni in merito, al paragrafo 4.3 *“Definizione e confronto degli scenari e delle alternative di piano”*, si riferisce unicamente dei possibili scenari e in relazione allo *“scenario base, lo scenario trend (CLE) e lo scenario di Piano”* inoltre si riporta che *“Le misure e le azioni definite all'interno della proposta di PRQA (cfr. Allegato I) sono state valutate accuratamente quale set di interventi necessari al raggiungimento dei limiti di legge, attualmente vigenti, nel minor tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del territorio regionale e tenuto conto dell'attuale contesto socio-economico”*, e ancora che: *“Un minor numero di misure ed azioni avrebbero comportato un aumento dei tempi di rientro nei limiti di qualità dell'aria, non compatibile con le procedure di infrazione comminate all'Italia negli ultimi anni”*.

In relazione quanto citato, si fa presente che la valutazione di alternative non necessariamente comporta la riduzione delle misure e delle azioni proposte, e considerato che si riporta che esse sono state valutate accuratamente, **appare necessario integrare il RA con una sintesi di come le ragionevoli alternative considerate sono state valutate in relazione alle scelte assunte nel PRQA.**

3. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA COMPONENTE ATMOSFERA

Osservazione n. 3.1

Con riferimento al sottoparagrafo 5.6.2: *“Lo scenario base di qualità dell'aria”*, a pagina 92 del documento di Piano, si riporta che: *“I risultati meno soddisfacenti si ottengono per il biossido di azoto ed il monossido di carbonio, inquinanti per i quali tuttavia i valori, sia osservati sia simulati (come dettagliato nel seguito), si mantengono sempre ampiamente al di sotto non solo dei valori limite ma anche delle soglie di valutazione superiore ed inferiore”*.

Si ritiene opportuno verificare quanto richiamato, in modo specifico è necessario che il riferimento al biossido di azoto sia corretto, in quanto sembrerebbe più probabile che si tratti di biossido di zolfo.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Osservazione n. 4.1

Con riferimento al paragrafo 1.1 del RA: *“Analisi delle componenti ambientali”*. Pur considerando che un Piano per la qualità dell'aria apporti benefici ambientali nell'area di influenza delle misure/azioni previste, si rileva che alcuni interventi, quali ad esempio il *“potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitan”*, il *“prolungamento della Linea 1 della Metropolitana”* e la *“realizzazione della Linea 2 della Metropolitana”* potrebbero avere effetti negativi sulla componente Paesaggio, **per cui, si valuti l'opportunità di approfondire meglio quanto riportato a pag. 48 del RA, in relazione al fatto che “non si rilevano effetti delle strategie del PRQA sulla componente Paesaggio”.**

Osservazione n. 4.2

Con riferimento al paragrafo 5.1: *“Effetti delle misure previste per il comparto trasporti”*, si rileva che, ad alcune azioni, ad esempio: *“Potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitan; Rinnovo veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale; Promozione della Mobilità elettrica e del car sharing”* è attribuita una valutazione degli effetti con esito incerto, in particolare, in relazione ai fattori ambientali *“Rumore”* e *“Rifiuti”*.

Per quanto riscontrato nella matrice di valutazione, appare necessario descrivere e motivare in modo più approfondito l'attribuzione di tale giudizio, specificando se si sia in presenza di impatti contrastanti ovvero, quali siano le difficoltà riscontrate e le soluzioni da intraprendere per risolvere il quadro valutativo. Da ultimo si potrebbero predisporre opportune elaborazioni di scenario che prendano in considerazione la migliore situazione possibile e quella più svantaggiosa per i fattori ambientali in esame.

Osservazione n. 4.3

Con riferimento al paragrafo 5.4: *“Effetti delle misure previste per il comparto energia”*, si suggerisce che appare sottostimata la valutazione gli effetti negativi delle azioni: *“sostituzione edilizia degli edifici”* e *“rinnovo veicoli adibiti al Trasporto Pubblico Locale”*. Per questi ultimi si prevede, da quanto si legge nella scheda TR.19 del Documento di Piano, (anche se il conteggio non risulta facilmente comprensibile) la sostituzione entro il 2020 di circa 360 mezzi diesel con il contributo regionale più altri a motorizzazione endotermica (che verranno infatti sostituiti da oltre 40 bus elettrici).

Si propende quindi per ritenere che le due azioni citate possano avere effetti negativi sul comparto dei rifiuti, non solamente “effetti con esito incerto”, ovvero in caso di conferma di “esito incerto”, tali valutazioni dovrebbero essere adeguatamente motivate e integrate nel RA, in approfondimento alla matrice di valutazione.

Non appare, infatti, esaustivo fare riferimento alle sole misure di mitigazione: *“Garantire ove possibile il riciclo o comunque il corretto smaltimento dei veicoli sostituiti”*, *“Garantire ove possibile il riciclo o comunque il corretto smaltimento delle macerie da costruzione”* e, per quanto riguarda la promozione della mobilità elettrica e del car sharing *“Garantire ove possibile il riciclo o comunque la corretta gestione dei rifiuti derivanti dalla gestione (es. batterie)”*.

Ad ogni modo, si consideri che l'individuazione degli effetti di un Piano deve comunque fornire gli elementi per supportare il decisore nella verifica e nell'eventuale rimodulazione delle scelte effettuate, e per individuare le *“misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma”* (Allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), anche in considerazione del fatto che la fase di *scoping* è superata dal Rapporto ambientale.

5. OSSERVAZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO

Osservazione n. 5.1

Al capitolo 6: *“Monitoraggio del PRQA”*, non sono riportati indicatori per il monitoraggio ambientale, ad esclusione di quelli relativi alla componente atmosfera e di quelli di prestazione.

Devono pertanto essere individuati anche i principali indicatori di contesto relativi alle componenti riportate nel capitolo 1, anche a fronte del carattere strutturale di talune azioni che compongono il Piano e del fatto che per alcune componenti, al capitolo 5: *“Effetti ambientali associati all'attuazione del PRQA”*, si indica la dicitura *“Effetti con esito incerto”*.

Il monitoraggio deve verificare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e controllare gli effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione del Piano.